



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 1 AFFARI LEGALI - CULTURA -ISTRUZIONE - SMART CITY
ufficio ced

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2336 del 16/07/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto TD Me.PA di Consip S.p.A. per affidamento Saas piattaforma Elixform anni 2021-
:
2023 per la gestione digitale della modulistica legata ai procedimenti digitali dell'Ente
– Determinazione a contrattare. CIG: ZF7327E8E2

Visto il Programma nazionale di riforma 2020, con il quale il Governo ha definito nell'area prioritaria 4 “**innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione**” le misure necessarie per rispondere alle Raccomandazioni in materia, trasmesse dal Consiglio europeo per attuare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite

Visto l'art.24 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020, che ha stabilito:

- l'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 28 febbraio 2021;
- l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 28 febbraio 2021, di rendere accessibili e fruibili i propri servizi online previa identificazione effettuata esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS, sancendo al contempo il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS;
- l'aggiunta all'art.64 bis del D lgs 82/2005 dei commi 1 ter “obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazioni su dispositivi mobili” 1 quater “obbligo di rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale con avvio dei progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 e 1 quinquies dove stabilisce che “*La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.*»;

Considerato che

Nei termini previsti dall'art. 64 comma 1 quater, che stabilisce l'obbligo per le PPAA di rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e di avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28.02.2021, con delibera di Giunta Comunale n.4 del 12.01.2021, è stato conferito indirizzo dalla Giunta Comunale di avviare il progetto di trasformazione digitale di tutti i servizi resi all'utenza dal Comune di Civitavecchia.;

Con successiva delibera di Giunta Comunale n.34 del 11.03.2021 preso atto della mappatura dei servizi da rendere fruibili on line in forma digitale e in modo integrato all'utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal CAD, è stato demandato all'Ufficio CED del Servizio 1 – Sezione Affari Legali e Smart City l'individuazione e la fornitura della piattaforma volta a garantire l'uniformità e la coerenza di tutti i servizi da rendere on line al cittadino affinché l'erogazione degli stessi risulti più semplice ed intuitiva per il cittadino;

Che, l'Ufficio CED ha svolto un'indagine informale volta a reperire sul MEPA disponibilità e tempi di fornitura di una piattaforma on line che consenta l'erogazione dei servizi digitali all'utenza, individuando quali criteri la semplicità di utilizzo, la diffusione dei moduli tra i Comuni Italiani, i requisiti di funzionalità del sistema e le integrazioni con l'APP IO e la piattaforma di PagoPA per i pagamenti connessi ad ogni singolo servizio;

Che, la piattaforma Elixforms della società "Anthesy S.r.l.", presente sul mercato elettronico MEPA e qualificato marketplace SaaS Agid, presenta la migliore soluzione in relazione a: semplicità di utilizzo, supporto all'organizzazione, interoperabilità, sicurezza dei dati, diffusione dei moduli su quasi 100 amministrazioni locali (con più di 9000 moduli creati e quasi 3.500.000 compilazioni), conformità Agid nell'integrazione con SPID, PagoPA e APP IO;

Considerata pertanto l'opportunità di procedere mediante trattativa diretta sul Me.PA.

all'acquisizione dei servizi relativi alla piattaforma online Elixforms per la gestione digitale della modulistica legata ai procedimenti amministrativi dell'ente;

Visto l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:

c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di

committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, e stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;

c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;

Nello specifico:

il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e inferiore a 200.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di

cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a);

e) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8;

I commi sotto riportati dell'art. 36 facendo *espresso riferimento al mercato elettronico*, prevedono quanto segue:

comma 6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

comma 6-bis - nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

comma 6-ter - nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

comma 6-quater - in luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per

richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Evidenziato che

Ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevedeva, per gli enti locali, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero all'utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;

Il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2019 ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);

La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;

Il comma 5 dell'articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

La normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;

E' stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”), che ha apportato modifiche al Codice appalti riguardanti essenzialmente il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico, l'innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l'affidamento con procedura negoziata con 3 operatori, il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sotto soglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse, la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;

con il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020, il Governo ha inteso introdurre “semplificazioni in materia di contratti pubblici” tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 31/12/2021; Nello specifico l’art. 1, del DL 76/2020 convertito in legge, derogando all’art. 36 comma 2 del Codice dei contratti (nonché all’art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), norma gli affidamenti sotto soglia, prevedendo che le stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi di importo inferiore alle soglie UE, in due modi:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando, come da art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici.

L’affidamento diretto, a seguito delle modifiche apportate, è pertanto ammesso:

- per i lavori di valore fino a 150.000 euro;
- per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di valore inferiore a 75.000 euro (contro i 150.000 iniziali);

La procedura negoziata senza bando si svolge invece con almeno cinque operatori, per affidare servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie UE, con almeno cinque operatori, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro e invitando almeno dieci ditte per lavori di valore pari o superiore a 350.000 e inferiore al milione di euro, ovvero invitandone almeno quindici per lavori pari o superiori al milione di euro e fino a soglia UE.

Il comma 3 dell’art. 1 stabilisce che gli affidamenti diretti, a norma dell’art. 32 comma 2 del Codice dei contratti, possono essere realizzati tramite un unico provvedimento:

“determina a contrarre, o atto equivalente”, e nel caso di affidamenti con procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti aggiudicano applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero del prezzo più basso, “nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”.

Da ultimo anche il DL 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni bis, recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di snellimento delle procedure ha rafforzato alcune misure in materia di appalti pubblici;

Nello specifico

- Estende al 30 giugno 2023 il regime sperimentale di sospensione di alcune norme del codice dei contratti pubblici, relativamente in particolare:
 1. a) all'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e con l'ulteriore previsione che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
 2. b) all'art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
 3. c) all'art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

- Stabilisce che fino al 30 giugno 2023 si applichi anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133, co. 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, i.e. la c.d. *"Inversione procedimentale"* e, fino al 31 dicembre 2023 si sospendono l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (relativi alla c.d. *"terna dei subappaltatori"*), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, in capo al subappaltatore.

L'affidamento diretto dei lavori pubblici è ancora ammesso per valori inferiori ai € 150.000,00, mentre per forniture e servizi il nuovo decreto ha innalzato il limite a € 139.000 euro, contro i precedenti 75.000, chiarendo che "in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:

- ordine diretto d'acquisto (OdA);
- trattativa diretta (TD);
- richiesta di offerta (RdO);

Rilevato pertanto che nell'ambito della MEPA è stata istituita, a partire dal 6/8/16, la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento; oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la "Trattativa Diretta";

La Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

La Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 -
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. 163/2006

Rilevato che

- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati ”;

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Considerato che il MEPA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata con TD sul MEPA è, quindi, la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo di aggiudicazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra il Comune ed un

affidatario, bensì attraverso il ricorso al metodo del prezzo più basso applicato in una precedente gara pubblica;

- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto garantisce l'adempimento di un dovere;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per l'avvio della progettualità di trasformazione digitale nell'anno 2021;
- il principio della correttezza viene rispettato garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì attraverso previa procedura informale di acquisizione preventivi, a parità di condizioni;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs. n° 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese (i requisiti di partecipazione risultano "la base minima" richiedibile);
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 12 del D.Lgs. n° 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D. Lgs. n° 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

Ritenuto che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
- l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;
- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Preso atto

- che l'obiettivo essenziale di prevenzione della corruzione occorre che sia ben "bilanciato con la necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore. Trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in contraddizione";

- che le procedure sotto soglia devono presentare (*cf. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016, n. 1329/2016*) elementi di semplificazione “*senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici*”; inoltre, “*ragionando ancora in termini generali, in un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del “sotto-soglia”, l’introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire, infatti, in contraddizione con l’intento di semplificazione*”;
- che, quanto all’avvio della procedura (3.1 delle linee guida ANAC, non vincolanti), la stessa prende le mosse, correttamente, con “*la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento*;
- che tale procedura garantisce una minor criticità nell’individuazione offerta oltre ad una maggiore celerità;

Ritenuto:

- procedere a trattativa diretta all’operatore sopra menzionato, in quanto in grado di fornire una piattaforma on line che consenta l’erogazione dei servizi digitali all’utenza secondo le disposizioni stabilite dall’art. 64 c.1 quater del CAD;
- che la soluzione offerta soddisfa i bisogni della stazione appaltante e risponde all’interesse pubblico che si intende soddisfare;

Visti i documenti di gara all’uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito e di avviare la trattativa diretta con la società “Anthesy S.r.l.” per l’importo di € 32.360,00 oltre Iva pari a € 6.569,20 per un totale di € 38.929,20;

Visti:

- l’art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
- l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il **D.L. n° 76 del 16.07.2020 detto “decreto semplificazioni”**, che ha innalzato la soglia minima per gli affidamenti diretti da € 40.000 fino ad € 150.000;

Visti:

- il Durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della società in parola ;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 08/06/2021, n. 48 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 08.07.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della performance 2021-2023;
- il D.Lgs del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
- il D.L. n° 76 del 16.07.2020 detto “Decreto Semplificazioni” convertito con modificazioni nella legge 120/2020;
- il DL 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni bis
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. a contrattare ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, precisando che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’attuazione del progetto di trasformazione digitale dei servizi del Comune di Civitavecchia (Art. 64 c1 quater del CAD) ;
 - b. oggetto del contratto il servizio di implementazione e gestione della piattaforma Elixform e del servizio Elixpay per la trasformazione digitale dei procedimenti del Comune di Civitavecchia ;
 - c. l’esecuzione del servizio è un’obbligazione di risultati che vincola l’operatore economico alla corretta esecuzione della prestazione;
 - d. forma del contratto – ordine telematico generato nella piattaforma del sito www.acquistinretepa.it sottoscritto con firma digitale dal P.O., secondo le procedure MEPA di Consip S.p.A.;
 - e. modalità e criterio di scelta del contraente – si procederà mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;
2. di autorizzare il Funzionario del Servizio 1 Sezione Affari Legali e Smart City, Enrico Mazzoni, quale punto istruttore, per l’attivazione della T.D. sul M.E.P.A.;
3. di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato, in qualità di punto ordinante, ad espletare la procedura negoziata mediante T.D. sul MEPA per la fornitura in oggetto;
4. approvare il quadro economico posto a base della trattativa diretta per l’affidamento dei servizi di implementazione e gestione della piattaforma Elixform e del servizio Elixpay per la trasformazione digitale dei procedimenti del Comune di Civitavecchia così ripartito:

servizio	importo	IVA	totale
connettore istanze per i servizi di pagamento PagoPA e canone anno 2021	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 5.490,00
upgrade versione corporate	€ 7.000,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00
Canone annuale cloud fino a 5000 istanze anno 2021	€ 1530,00	€ 336,60	€ 1.866,60
Canone gestione Software As a Service Elixform corporate e assistenza anno 2021	€ 1.530,00	€ 336,60	€ 1.866,60
Canone annuale cloud fino a 5000	€ 3.060,00	€ 673,20	€ 3.733,20

istanze anno 2022			
Canone gestione Software As a Service Elixform corporate e assistenza anno 2022	€ 3.060,00	€ 673,20	€ 3.733,20
Canone gestione servizio elixpay anno 2022	€ 1.530,00	€ 336,60	€ 1.866,60
Canone annuale cloud fino a 5000 istanze anno 2023	€ 3.060,00	€ 673,20	€ 3.733,20
Canone gestione Software As a Service Elixform corporate e assistenza anno 2023	€ 3.060,00	€ 673,20	€ 3.733,20
Canone gestione servizio elixpay anno 2023	€ 1.530,00	€ 336,60	€ 1.866,60
Formazione 40 ore	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
TOTALE	€ 32.360,00	€ 6.569,20	€ 38.929,20

5. prenotare la spesa di € 32.360,00 oltre Iva pari a € 6.569,20 per un totale di € 38.929,20 ai seguenti capitoli di bilancio:
 - cap. 5016 del bilancio per l'esercizio 2021 per l'importo complessivo di € 14.812,50;
 - cap.5015 del bilancio per l'esercizio 2021 per l'importo complessivo di € 2.950,50
 - cap.5015 del bilancio per l'esercizio 2022 per l'importo complessivo di € 9.333,00
 - cap.5015 del bilancio per l'esercizio 2023 per l'importo complessivo di € 9.333,00
6. espletare la Trattativa Diretta MEPA con l'operatore economico Anthesy Srl P.I. 1469510224 con sede legale in Tenno (TN) Via Segantini, 23 ponendo a base di gara l'importo di € 32.360,00 oltre Iva pari a € 6.569,20 per un totale di € 38.929,20
7. di approvare i documenti semplificati di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
8. di assumere quale criterio di selezione dell'offerta quello del minor prezzo ai sensi dell'art.95 c.4 del D. Lgs 50/2016;
9. ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza con posta elettronica certificata, secondo le regole del mercato MEPA;
10. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi ai sensi del D.Lgs n.33/2013 mediante pubblicazione dell'esito della presente determinazione su sito web istituzionale.
11. di trasmettere la presente ai servizi finanziari, per i provvedimenti di competenza;
12. di trasmettere la presente all'ufficio "Redazione sito" per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)